



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione e della sosta in via Sforza nel tratto compreso tra il civico n.4 e via Bissuola

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 05/05/2015 è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n. 318 che istituisce su ambo i lati di via Sforza, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo in corrispondenza dell'ingresso/egresso dell'istituto scolastico "Piccolo Principe" sito al civico 7, nonché cinquanta metri prima e dopo lo stesso;
- l'Amministrazione comunale ha segnalato la presenza di veicoli in sosta irregolare che inibiscono il regolare scorrimento veicolare nel tratto di via Sforza compreso tra il civico n.4 e via Bissuola;

Considerato che:

- via Sforza è inserita nell'elenco delle strade ad uso pubblico di competenza comunale contenute nella Deliberazione n. 53 del 02/04/2015 del Commissario Straordinario della competenza del Consiglio Comunale;
- via Sforza è una strada a carattere residenziale e il tratto compreso tra il civico n. 4 e via Bissuola è attualmente regolato a senso unico verso l'istituto scolastico "Piccolo Principe";
- il carattere residenziale della strada induce i residenti a parcheggiare la propria auto fuori dalla proprietà, lungo la strada;
- i veicoli in sosta in entrambi i lati della carreggiata creano problemi di scorrimento veicolare e conseguentemente di sicurezza;
- il Settore Manutenzione Viabilità Terraferma ha comunicato l'installazione di segnali di divieto di sosta lungo la strada come da richiesta ricevuta

Ritenuto quindi necessario dar seguito alla comunicazione pervenuta installando il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo su ambo i lati di via Sforza sul tratto compreso tra il civico n. 4 e via Bissuola;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39, 40 e 41 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 122 comma 9, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente ing. R. Di Bussolo
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo su ambo i lati di via Sforza nel tratto compreso tra il civico n.4 e via Bissuola.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori e abilitativi necessari per l'utilizzo in sicurezza della opere sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni e abilitazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Ditta Esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 24/10/2000.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 26 aprile 2023

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo
(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente ing. R. Di Bussolo
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it